



"A CHIARE LETTERE" - CONFRONTI"

Vincenzo Turchi

(associato di Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università degli Studi del Salento, Dipartimento di Scienze Giuridiche)

Unioni civili e *stepchild adoption*. A proposito del dibattito in corso, ricordando la lezione di Norberto Bobbio¹ *

È una semplificazione ricorrente quella che riconduce alla contrapposizione tra "laici" e "cattolici" il confronto – serrato, talora aspro – che nel Paese e nel Parlamento si sta svolgendo a proposito della regolamentazione delle unioni civili, segnatamente per quanto concerne la *stepchild adoption* estesa alle coppie di omosessuali. Lo stesso avviene, non di rado, rispetto alle più importanti questioni di bioetica.

Sul tema è intervenuto di recente Massimo Salvadori in un articolo comparso su *la Repubblica* del 18 febbraio 2016 ("*Unioni civili, non parliamo di laici contro cattolici*"), che offre interessanti spunti di riflessione.

"La distinzione vera – afferma il noto storico e politologo – non è tra cattolici e laici, credenti e non credenti, ma tra clericali e laici. Laici sono tutti coloro che, in relazione ai valori e ai comportamenti, tengono cara e rispettano la libertà altrui, non intendono dettare il proprio credo a coloro che non lo condividono".

Correlativamente e all'opposto, clericali sono coloro i quali "intolleranti, un tale monopolio invocano; sono i credenti illiberali che, facendo appello al fatto di avere con sé la maggioranza popolare, concludono di avere il diritto e la legittimazione per

* Contributo non sottoposto a valutazione.

¹ Alcuni amici e colleghi, in seguito alla pubblicazione su *Avvenire* del 21 febbraio scorso di un mio articolo intitolato *L'antidoto di Bobbio al clerical-laicismo* (titolo così formulato dalla Redazione del quotidiano), mi hanno chiesto l'indicazione esatta delle fonti bibliografiche citate, e mi hanno invitato ad approfondire ulteriormente le problematiche affrontate. Adempio volentieri all'una e all'altra richiesta con questo contributo, che ripropone e integra l'originario articolo, ringraziando la Rivista per l'ospitalità.



sopraffare gli altri; ma nelle fila dei clericali si collocano a pieno titolo altresì quei sedicenti laici che considerano i credenti alla stregua di *minus habentes*, in quanto preda della superstizione nemica della razionalità e per loro natura incapaci di sviluppare uno spirito laico".

Affermazioni, queste, del tutto condivisibili. Il termine clericale, peraltro, al di là del suo originario significato e della sua stretta etimologia, viene assunto in senso traslato, sostanzialmente nel significato di *intollerante*. È, del resto, la stessa "mutazione semantica" subita dal concetto di *laicità*, quando esso viene inteso nell'accezione e con il termine di *laicismo*².

Norberto Bobbio ci insegna:

"[...] per laicismo s'intende un atteggiamento d'intransigente difesa dei pretesi valori laici contrapposti a quelli religiosi [...], di intolleranza verso le fedi e le istituzioni religiose [...]. Quando la cultura laica si trasforma in laicismo, viene meno la sua ispirazione fondamentale, che è quella della non chiusura in un sistema di idee e di principi definiti una volta per sempre"³.

Evidentemente laicismo e clericalismo finiscono per coincidere (*coincidentia oppositorum!*).

Senonché, i problemi intervengono allorquando si tratta di stabilire quali comportamenti rientrano in tale atteggiamento intollerante (clericale o laicista che dir si voglia) e quali appartengano invece a fondamentali, minime regole di convivenza. A tale proposito, riguardo alla questione al centro della regolamentazione delle unioni civili, la c.d. *stepchild adoption* in favore delle unioni tra persone dello stesso sesso, merita di essere di nuovo richiamato il pensiero di Norberto Bobbio, nella sua autorevolezza sia sotto il profilo giuridico sia nel senso di rappresentare la testimonianza di una laicità autentica, prudente e rispettosa:

"lo Stato laico – ammoniva il grande filosofo torinese –, che rispetta la distinzione tra diritto e morale, non deve intervenire nella regolazione di una coppia di omosessuali consenzienti. Ma se questi chiedono di adottare un bambino, anche lo Stato di diritto non può non porsi il problema se non derivi un eventuale danno a

² Mi permetto di rinviare a **V. TURCHI**, *Laicità e laicismo: origini storiche e ragioni attuali di una dicotomia*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, vol. II, *Diritto ecclesiastico*, a cura di Geraldina Boni, Erminia Camassa, Paolo Cavana, Pasquale Lillo, Vincenzo Turchi, Torino, Giappichelli, 2014, p. 1231 ss.

³ **N. BOBBIO**, *Perché non ho firmato il "Manifesto laico"*, in *Manifesto laico*, a cura di E. Marzo, C. Ocone, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 127.



quel terzo che è il bambino. Il problema a questo punto non è più soltanto morale ma è strettamente giuridico"⁴.

E il punto è proprio questo. Il diritto è essenzialmente relazione tra pari, simmetria e reciprocità di posizioni. Le conseguenze delle scelte personali non devono interferire, ma rispettare la sfera giuridica propria dell'*altro*, del terzo, segnatamente quando questi si trovi, strutturalmente, in una condizione non simmetrica ma di "inferiorità", quale è la posizione del bambino (del neonato) rispetto all'adulto. Parafrasando Salvadori, è pienamente legittimo per l'adulto comportarsi secondo la propria morale soggettiva, ma solo fin quando questa non invada la sfera soggettiva altrui.

Si dirà che non esistono evidenze scientifiche circa eventuali problematiche psicologiche (ma la psicologia è una scienza esatta?) derivanti al bambino dalla crescita con due persone sessualmente "omologhe" (peraltro – osservo – impossibilitate per definizione a rappresentare e trasmettere la realtà antropologica del dimorfismo sessuale). Tale presa di posizione talora è stata assunta, apoditticamente, anche dalla giurisprudenza⁵. Ma, a parte la plausibilità, del tutto fondata, d'impostazioni di segno opposto, in questa materia sarebbe opportuno *quantomeno* un saggio ricorso al principio di *precauzione*⁶, la cui applicazione dovrebbe trovare un luogo di elezione in questioni eticamente sensibili e di notevole rilevanza, come questa.

A ogni modo, tale problematica non è in realtà di natura soltanto *psicologica*, ma è prima di tutto di natura *antropologica*. Tra le strutture prime nelle quali la persona umana interagisce e si sviluppa, rientra *naturalmente* e *normalmente* la famiglia, basata sul matrimonio, ontologicamente costituito sulla differenziazione sessuale dei coniugi, fondativa di relazioni familiari e umane, in particolare della coniugalità

⁴ N. BOBBIO, *Perché non ho firmato il "Manifesto laico"*, cit., p. 126.

⁵ Cfr. Cass., I Sez. Civ., sent. 11 gennaio 2013, n. 601, consultabile in www.asgi.it, la quale ha affermato – senza null'altro argomentare – che è frutto di "mero pregiudizio" ritenere "che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale" (nel caso di specie si trattava di affidamento). Dal canto suo, la giurisprudenza di merito – altrettanto apoditticamente – ha ritenuto che la situazione di una minore nata e cresciuta con la madre e la sua compagna "nulla ha di diverso rispetto a un vero e proprio vincolo genitoriale" (Trib. Min. Roma, sent. 22 ottobre 2015, n. 4580, consultabile in www.osservatoriofamiglia.it: adozione in casi particolari concessa ai sensi dell'art. 44, comma 1°, lett. d) della legge 4 maggio 1983, n. 184, *Diritto del minore ad una famiglia*, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149).

⁶ Cfr., per tutti, *Il principio di precauzione tra filosofia, biodiritto e biopolitica*, a cura di L. Marini e L. Palazzani, Studium, Roma, 2008.



maschile e femminile, della genitorialità materna e paterna. Io, come padre, so benissimo di non potere dare a mio figlio ciò che gli dà sua madre, e viceversa.

La giurisprudenza di merito non ha invece ritenuto per nulla singolare il fatto che una bambina allevata da due donne chiamasse entrambe "mamma", adducendo anzi questa circostanza a prova della riuscita integrazione familiare e concedendo perciò alla partner l'adozione della figlia della convivente. Ma l'organo giudicante (Tribunale per i minorenni di Roma) va oltre, lasciando intravedere tra le righe della motivazione – e neppur troppo velatamente – l'eventualità di estendere la nozione di famiglia a una pluralità indeterminata di figure "genitoriali", sia per quanto riguarda il loro numero (due, tre, quattro o più?) sia per quanto riguarda il loro sesso (uomo, donna, transgender?). Afferma, infatti, il Tribunale, recependo l'opinione dei giudici onorari:

"il benessere psicosociale dei membri dei gruppi familiari non [è] tanto legato alla forma che il gruppo assume, quanto alla qualità dei processi e delle dinamiche relazionali che si attualizzano al suo interno. In altri termini, *non sono né il numero, né il genere dei genitori* a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative che ne derivano"⁷.

Nella pubblicistica, l'esistenza di pronunce "creative" di questo tipo⁸ è sovente chiamata a testimonianza della necessità e urgenza di una regolamentazione legislativa della materia, particolarmente – di nuovo – per quanto attiene alla questione delle adozioni di minori da parte di coppie omosessuali. Ma appare altresì evidente la diversità della fonte, del "formante normativo" invocato, con tutte le conseguenze che ne derivano. Nel caso della regolamentazione legislativa non si tratta più soltanto di "sanare" situazioni pregresse e stati di fatto esistenti, ma di indicare una regola di azione valevole per il

⁷ Trib. Min. Roma, sent. 22 ottobre 2015, n. 4580, cit., corsivo mio. Unico ostacolo rilevato dal Tribunale sarebbero i "pregiudizi e condizionamenti" ancora presenti "in parte della società".

⁸ Anche se di altro tenore argomentativo, oltre alla sentenza citata nel testo cfr. Corte App. Milano, sent. 16 ottobre 2015 (in www.olir.it). Si ha inoltre recentissima notizia (1° marzo 2016) che il Tribunale Min. Roma ha riconosciuto l'adozione c.d. "incrociata" in favore di una coppia di donne, riguardante due bambine nate una da una delle due donne e l'altra dalla sua compagna, in seguito a inseminazione praticata in Danimarca. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto delle due donne ad adottare la figlia dell'altra, facendo riferimento alla "adozione in casi particolari" (cfr. *supra*, nt. 5). Le bambine avranno lo stesso doppio cognome ma non saranno sorelle (comunicato ANSA, in www.ansa.it).



futuro, un *agere licito* tutelato e garantito da una norma di grado primario, un "modello" che viene additato ai cittadini come ordinariamente praticabile. E non è un'argomentazione pretestuosa quella secondo cui in questo modo viene incentivata la pratica della "maternità surrogata" (c.d. "utero in affitto")⁹: è questa infatti l'unica

⁹ Il 2 febbraio scorso si è tenuto a Parigi, con sede presso l'Assemblea Nazionale Francese, un dibattito per l'abolizione universale della maternità surrogata, promosso dalle associazioni **CADAC** (Collettivo diritti delle donne), **CLF** (Coordinamento Lesbiche Francesi) e **CoRP** (Collettivo Rispetto della Persona) guidato dalla filosofa Sylviane Agacinski. A conclusione dei lavori è stata elaborata una *Carta per l'abolizione universale della maternità surrogata*, nella quale si denuncia che le donne vengano utilizzate "come mezzi di produzione in modo che la gravidanza e il parto [diventano] delle procedure funzionali, dotate di un valore d'uso e di un valore di scambio"; che la "la maternità surrogata fa del bambino un prodotto con valore di scambio, in modo che la distinzione tra persona e cosa viene annullata". Conseguentemente: 1. si denuncia "l'utilizzo degli esseri umani il cui valore intrinseco e la cui dignità sono cancellati a favore del valore d'uso o del valore di scambio"; 2. si rifiuta "la mercificazione del corpo delle donne e dei bambini"; 3. si richiede "alla Francia e agli altri paesi europei di rispettare le convenzioni internazionali per la protezione dei diritti umani e del bambino di cui sono firmatari e di opporsi fermamente a tutte le forme di legalizzazione della maternità surrogata sul piano nazionale e internazionale"; 4. si richiede infine "in nome dell'uguale dignità di tutti gli esseri umani, che essi [Francia e altri paesi europei, *NdA*] agiscano con fermezza per abolire questa pratica a livello internazionale, in particolare promuovendo la redazione, l'adozione e l'efficace messa in pratica di una convenzione internazionale per l'abolizione della maternità surrogata" (documento consultabile in <http://abolition-gpa.org/charte/italiano/>).

Precedentemente, il 17 dicembre 2015, il **PARLAMENTO EUROPEO**, nella *Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia* (<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0344+0+DOC+XML+V0//IT#title1>), al par. 114, aveva espresso la propria condanna della "pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna, dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce", e aveva considerato che "la pratica della gestazione surrogata, che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani".

Il **COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA**, il 17 giugno 1994, aveva già emesso, al punto 3 del *Parere sulle tecniche di procreazione assistita. Sintesi e conclusioni* (<http://presidenza.governo.it/bioetica/pdf/16.pdf>), un giudizio negativo – peraltro molto articolato e circostanziato – sulla maternità surrogata, che qui si riporta: «Aderendo al principio di diritto comune che delegittima ogni forma di commercializzazione del corpo umano e con riferimento al bene del nascituro, alla sua situazione psicologica, a quella dei committenti e della madre portatrice, nonché al profondo legame affettivo che si instaura tra gestante e feto, il C.N.B. esprime una valutazione negativa sulla maternità surrogata. Più esattamente, alcuni la ritengono del tutto illecita dal punto di vista morale, in quanto attua una così grave scissione dell'atto generativo e una così



possibilità che hanno le coppie omosessuali maschili di avere figli geneticamente propri (di uno dei due conviventi).

La questione allora non è più (o, almeno, non è più soltanto) quella – anch'essa presente nelle argomentazioni di tanta pubblicistica – di consentire, nell'"interesse superiore del minore", l'inserimento in una "formazione sociale" (la coppia omosessuale) in grado di assicurargli un ambiente di vita idoneo e favorevole alla sua crescita, quale tante volte non sarebbe dato riscontrare in una famiglia "tradizionale". La questione cruciale è quella per cui si viene a *creare* in questo modo un'inconsueta nuova situazione antropologica, che ha paradossalmente come protagonista un "soggetto assente", *voluto* dalla c.d. "determinazione incoercibile" alla genitorialità – per riprendere il linguaggio della Corte costituzionale¹⁰ –, in questo caso della coppia di persone dello stesso sesso.

profonda frammentazione della figura materna, da contraddirne il significato autentico. Altri la ritengono generalmente non auspicabile, per quanto non moralmente illecita in ogni circostanza, tenuto conto che essa può essere mossa dal fine benefico della nascita di un nuovo essere umano e da motivazioni oblativo. Inoltre, per ciò che concerne il caso in cui la madre sostituta sia persona di famiglia, alcuni membri ritengono che tale situazione susciti ulteriori motivi di contrarietà dal punto di vista etico, in quanto, a causa dei conflitti che essa solleva, viene sconvolto o quanto meno perturbato il sistema familiare. Altri invece non ritengono che, in ragione della novità della situazione, le conoscenze disponibili siano sufficienti a pervenire a conclusioni così nette. Oltre che sul piano dell'etica, la scelta della maternità surrogata appare problematica nei suoi risvolti pratici e giuridici: anche su di essi occorre richiamare esplicitamente l'attenzione di tutte le persone che fossero propense ad adottare questa forma. Tenuto conto dei principi generali che governano il diritto di famiglia e quello della filiazione in particolare, il C.N.B. ritiene che il contratto di maternità surrogata vada ritenuto illecito e perciò privo di effetti e influente sulla definizione dello status di figlio, al quale devono essere assicurate certezza e stabilità [...]. Con questi obiettivi sembrano coerenti le regole, già desumibili dal diritto vigente, secondo cui la maternità è stabilita dal parto e l'affidamento del figli risponde al principio generale per il quale le decisioni che lo riguardano devono essere prese in considerazione del suo "prevalente interesse". Il C.N.B. ritiene infine che vada comunque penalmente sanzionata qualsiasi forma di intermediazione su base commerciale volta a rendere possibile o favorire l'accordo tra i soggetti interessati».

¹⁰ Cfr. Corte. Cost., 9 aprile 2014, n. 162, in www.cortecostituzionale.it, p. 13 ss. In dottrina, cfr. **M. CASINI**, *Il "figlio a tutti i costi" e la "procreazione medicalmente assistita"*. Così la Corte Costituzionale dimentica il primato degli interessi e dei diritti dei minori. La sentenza n. 162 del 2014 e il ritorno dell'eterologa in Italia, in *Medicina e morale*, LXIV (2014), p. 367 ss.; **C. DALLA VILLA**, *Brevi riflessioni in tema di procreazione medicalmente assistita a partire dalla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), n. 39/2014; **P. CAVANA**, *Questione del "genere", diritti del minore e procreativa*, in *Natura e cultura nella questione del Genere*, a cura di F. Facchini, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2015, p. 118 ss.



Si ripropone, dunque, una problematica di natura prima di tutto antropologica. Condensando in un imperativo primario il discorso sin qui svolto, io non esiterei a inserire nella sfera dei diritti che *naturalmente* e *normalmente* competono a ogni essere umano, a ogni bambino quello di non essere privato di una delle facoltà più belle e più grandi che ogni uomo possiede: quella di poter pronunciare, rispettivamente e distintamente, la parola “mamma” e la parola “papà”, due parole che appartengono al lessico universale dell’umanità.